

LEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 14. 11. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Mariastella LISTA)

COMUNE DI RECALE

Provincia di Caserta



STATUTO

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Comune di Recale.
- Articolo 2 - Territorio e sede comunale, gonfalone e stemma.
- Articolo 3 - Funzioni del Comune.
- Articolo 4 - Tutela della Sanità.
- Articolo 5 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza.
- Articolo 6 - Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica.
- Articolo 7 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico.
- Articolo 8 - Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti.
- Articolo 9 - Compiti del Comune di Recale.
- Articolo 9/bis - Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- Articolo 10 - Albo Pretorio.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE ORGANI ISTITUZIONALI

- Articolo 11 - Organi.
- Articolo 11/bis - Deliberazioni degli organi collegiali.

CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 11 ter - Autonomia.
- Articolo 12 - Elezione e composizione.
- Articolo 12/bis - Presidenza e compiti.
- Articolo 13 - Durata in carica.
- Articolo 14 - Consiglieri Comunali.
- Articoli 14/bis - Diritti e doveri dei consiglieri.
- Articolo 15 - Competenze del Consiglio Comunale.
- Articolo 16 - Esercizio della potestà regolamentare.
- Articolo 16 bis - Dimissioni del Consigliere.
- Articolo 16 ter - Consigliere anziano.
- Articolo 16 quater - Gruppi consiliari.
- Articolo 16 quinquies - Decadenza del Consigliere.
- Articolo 16 sexies - Commissioni.
- Articolo 17 - Commissioni Comunali istituzionali permanenti e temporanee.
- Articolo 18 - Commissioni Speciali.
- Articolo 19 - Commissioni per il regolamento del Consiglio.
- Articolo 20 - Prima adunanza.



- Articolo 20-bis - Linee programmatiche di mandato.
- Articolo 21 - Convocazione del Consiglio Comunale.
- Articolo 22 - Ordine del giorno.
- Articolo 23 - Consegna dell'avviso di convocazione.
- Articolo 24 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.
- Articolo 25 - Astensione dei consiglieri.
- Articolo 26 - Pubblicità delle sedute.
- Articolo 27 - Presidenza delle sedute Consiliari.
- Articolo 28 - Votazioni e funzionamento del Consiglio.
- Articolo 29 - Verbalizzazione.
- Articolo 30 - Pubblicazione delle deliberazioni.

LA GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I^ GIUNTA COMUNALE

- Articolo 31 - La Giunta Comunale.
- Articolo 32 - Composizione.
- Articolo 33 - Nomina e presidenza.
- Articolo 34 - Incompatibilità alla carica di assessore.
- Articolo 35 - Durata in carica - surrogazione.
- Articolo 36 - Mozione di sfiducia.
- Articolo 37 - Dimissioni di assessori.
- Articolo 38 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore.
- Articolo 39 - Revoca degli assessori.
- Articolo 40 - Funzionamento della Giunta.
- Articolo 41 - Competenze della Giunta.
- Articolo 42 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta.
- Articolo 43 - Pubblicazioni delle deliberazioni della Giunta.

SEZIONE II^ SINDACO

- Articolo 44 - Sindaco Organo Istituzionale.
- Articolo 45 - Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale.
- Articolo 45 bis - Attribuzioni di amministrazione.
- Articolo 45 ter - Attribuzione di vigilanza.
- Articolo 46 - Attribuzioni di organizzazione.
- Articolo 47 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.
- Articolo 48 - Vicesindaco.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

SEZIONE I^ ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Articolo 49 - Organismi di partecipazione.
- Articolo 49 bis - Associazionismo.
- Articolo 49 ter - Diritti delle associazioni.
- Articolo 49 quater - Contributi alle associazioni.
- Articolo 49 quinquies - Volontariato.



- Articolo 49 sexies - Consulta.
- Articolo 50 - Consultazioni.
- Articolo 51 - Istanze - Petizioni - Proposte.
- Articolo 52 - Modalità di presentazione ed esame.
- Articolo 53 - Diritto d'iniziativa.
- Articolo 54 - Referendum consuntivo.

SEZIONE 2^ PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

- Articolo 55 - Diritto di partecipazione al procedimento.
- Articolo 56 - Comunicazione dell'avvio del procedimento.

SEZIONE 3^ DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- Articolo 57 - Pubblicità degli atti.
- Articolo 58 - Diritto di accesso ed informazioni.
- Articolo 58 bis - Azione popolare.

SEZIONE 4^ IL DIFENSORE CIVICO

- Articolo 59 - Istituzione.
- Articolo 60 - Elezione del Difensore Civico.
- Articolo 61 - Durata in carica e revoca del Difensore Civico.
- Articolo 62 - Funzioni.
- Articolo 63 - Modalità di intervento.
- Articolo 64 - Relazione al Consiglio Comunale.
- Articolo 65 - Mezzi del Difensore Civico.
- Articolo 66 - Trattamento economico.


SEZIONE 5^ QUARTIERI

- Articolo 67 - Facoltà di istituzione di quartieri.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEI SERVIZI

- Articolo 68 - Svolgimento dell'azione amministrativa.
- Articolo 69 - Servizi pubblici comunali.
- Articolo 70 - Gestione diretta dei Servizi Pubblici.
- Articolo 71 - Aziende Speciali ed Istituzioni.
- Articolo 71/bis - Società per azioni o a responsabilità.
- Articolo 72 - Convenzioni.
- Articolo 73 - Consorzi.
- Articolo 74 - Accordi di programma.

TITOLO V



UFFICI E PERSONALE

SEZIONE I^a

Uffici

- Articolo 75 – Principi strutturali ed organizzativi.
- Articolo 75/bis – Organizzazione degli uffici e personale.
- Articolo 76 – Regolamento degli uffici e servizi.
- Articolo 76/bis – Diritti e doveri dei dipendenti.

SEZIONE II

Personale Direttivo

- Articolo 77 – Direttore Generale.
- Articolo 78 – Compiti del direttore generale.
- Articolo 78/bis – Funzioni del direttore generale.
- Articolo 79 – Responsabili degli uffici e servizi.
- Articolo 79 bis – Funzioni dei responsabili degli uffici e servizi.
- Articolo 80 – Incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e di personale di categoria D.
- Articolo 81 – Collaborazioni esterne.
- Articolo 81/bis – Ufficio di indirizzo e controllo.

SEZIONE III

Il Segretario Comunale

- Articolo 82 – Segretario Comunale.
- Articolo 82 bis – Funzioni del segretario comunale.
- Articolo 83 – Vicesegretario comunale.

SEZIONE IV

La responsabilità

- Articolo 84 – Responsabilità verso il Comune.
- Articolo 84 bis – Responsabilità verso terzi.
- Articolo 84 ter Responsabilità dei contabili.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Articolo 85 – Ordinamento Finanza e Contabilità.
- Articolo 86 – Attività Finanziaria del Comune.
- Articolo 87 – Amministrazione dei beni comunali.
- Articolo 88 – Contabilità comunale: il Bilancio.
- Articolo 88 bis – Mancata Approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento.
- Articolo 89 – Rendiconto della gestione.
- Articolo 90 – Attività contrattuale.
- Articolo 91 – Revisione Economica – Finanziaria.
- Articolo 92 – Denunce per fatti di gestione da parte di consiglieri.
- Articolo 93 – Tesoreria.
- Articolo 94 – Controllo economico della gestione.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Articolo 95 – Partecipazione alla programmazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Mariaemilia LISTA)



TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 96 – Modificazione e abrogazione dello Statuto.
- Articolo 97 – Adozione dei Regolamenti.
- Articolo 98 – Entrata in vigore.



TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
COMUNE di RECALE

1. Il Comune è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune è costituito dai principi contenuti nelle leggi in materia di ordinamento dei Comuni. Con l'entrata in vigore di nuove leggi che modificano tali principi, le disposizioni del presente Statuto incompatibili sono abrogate ed il Consiglio Comunale deve adeguarlo entro i successivi 120 giorni.
3. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art.33 della costituzione

Articolo 2

Territorio e sede comunale, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Recale si estende per circa 3 Km² e comprende le parti del suolo nazionale delimitato col Piano Topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale della Statistica.
2. E' costituito dalla popolazione residente nel territorio.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Municipio n°3.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o di particolari esigenze.
5. All'interno del territorio del comune di Recale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento e il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
6. Il Comune di Recale ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
7. Lo stemma del Comune è rappresentato da una torre con cinque merli, circondata da un ramo di alloro, sovrastata da una corona reale e con sottostante dicitura Recale. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
8. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussiste un pubblico interesse.

Articolo 3

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie, e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programma dello Stato e delle Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Recale; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

- b) valorizzazione e promozione delle attività culturale e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione dei beni comuni;
- e) sostegno alla realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche sociali fra essi.

Articolo 4

Tutela della sanità

Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva e modificativa del servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.

Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

Alla fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Aziende Sanitarie Locali.

Il Comune può istituire ambulatori e consultori nei quartieri cittadini per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani, agli invalidi, inabili. Handicappati e per il recupero dei tossico dipendenti ed alcolisti.

Articolo 5

Funzione del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Giunta Comunale predisponde annualmente con un programma di assistenza relativa a:
 - a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;
 - b) accoglimento in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziani;
 - c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani, inabili ed handicappati.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti comma il Consiglio Comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di mezzi.
4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

Articolo 6

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernente le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche, l'assolvimento dell'obbligo



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa *Marlaemilla LISTA*)

scolastico, nonché, per gli strumenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge Regionale.

Articolo 7

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

- a) fiere e mercati;
- b) artigianato ed agricoltura;
- c) promuove e sostiene forme associative di autogestione specie tra i lavoratori dipendenti e autonomi.

Articolo 8

Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Comune svolge anche in consorzio con altri Comuni limitrofi le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme Statali e Regionali vigenti.

Articolo 9

Compiti del Comune di Recale

1. Il Comune gestisce i servizi propri di cui al presente Statuto, affida in economia o in appalto, nelle forme e modi previsti dalle leggi, e con preferenze ad eventuali cooperative di giovani disoccupati.

2. Il Comune gestisce i Servizi Elettorali, di anagrafe, di Stato Civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statali che gli vengono affidate dalla legge, secondo le quali saranno regolati relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune s'impegna:

- a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono conferite dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto del conferimento. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo di coordinamento e di controllo;
- b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Articolo 9/bis

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporto con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

Le modalità di elezioni ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.



Articolo 10
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
ORGANI ISTITUZIONALI



Articolo 11
Organi

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 11/bis

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assumere con scrutinio segreto le deliberazioni concernente persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale; secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11/ter
Autonomia

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Con regolamento sono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Articolo 12
Elezioni e composizione

1. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. I casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute consiliari e le relative procedure, con garanzia del diritto del consigliere a far valere le cause giustificative, sono stabilite dal presente Statuto.

Articolo 12/bis

Presidenza e compiti

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita a un consigliere comunale, con l'esclusione del Sindaco, nella prima seduta del consiglio, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.
2. Qualora dopo il primo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procede al ballottaggio tra i due candidati che nello scrutinio hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto nel ballottaggio il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso. Può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio stesso. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e s'intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste dai comuni precedenti.
4. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente od in organismi od enti dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza dal Comune, che non gli competano per effetto della carica rivestita.
5. Al Presidente del Consiglio è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 10 per cento di quella prevista per il Sindaco. Tale indennità verrà adeguata automaticamente sulla scorta delle variazioni approvate con decreti ministeriali.
6. In caso di assenza od impedimento temporaneo le funzioni vicarie sono svolte dal Sindaco e si protraggono fino all'esaurimento dell'argomento all'ordine del giorno in esame. Nessuna indennità è dovuta per le stesse.
7. Il Presidente del Consiglio ha le seguenti attribuzioni:
 - rappresenta il Consiglio Comunale;
 - convoca, stabilisce l'ordine del giorno e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco;
 - ha potere di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - sottoscrive i verbali delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliare ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Sarà cura del Regolamento per il funzionamento del Consiglio dettagliare tale compito;
 - può essere sentito dalla Giunta Comunale di propria o su iniziativa del Sindaco o dell'esecutivo;





8. Il Presidente esercita ogni altra funzione demandatagli dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Articolo 13

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitatamente, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 14

Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intero Comune senza vincoli di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del **D. Leg. n. 18.08.2000, n. 267**, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. La iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti, comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

Articolo 14/bis

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. La modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del **Presidente del Consiglio**, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al **art. 16 quinquies** del presente statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 15

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dall'art. 42 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il parere dei responsabili di valore negativo deve illustrare adeguatamente la censura tecnica e contabile. La decisione degli amministratori in difformità del parere negativo deve essere motivato.
6. Il Consiglio Comunale, tra l'altro, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi espressamente riservati dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
7. Il Consiglio formula, inoltre, gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione.

Articolo 16

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti, proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi dell'art.131 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione, se non è altrimenti previsto dalla legge.
4. Copia dei regolamenti comunali in materia di Polizia Urbana e Rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmesso al Presidente della Giunta Regionale per l'ulteriore inoltro al Commissario di Governo.

Articolo 16 bis

Dimissione del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale per iscritto.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.

Articolo 16 ter

Consigliere Anziano



1. E' Consigliere anziano il Consigliere che, nell'ultima consultazione elettorale, ha riportato il maggior numero di voti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
2. A parità di voti, il più anziano di età.

Articolo 16 quater
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, anche non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, a norma di regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo.
2. Il gruppo non può costituirsi senza la presenza di almeno due consiglieri.
3. Qualora non sia esercitata tale facoltà o nelle more delle indicazioni, sono considerati capigruppo i consiglieri che abbiano riportato nelle elezioni il maggior numero di voti per ciascuna lista e che non siano componenti della Giunta.
4. E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art.14/bis, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
5. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
6. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Articolo 16 quinquies
Decadenza del consigliere

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione di consiglio comunale. A tale riguardo, il *Presidente del Consiglio*, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.90, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al *Presidente del Consiglio* eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 16 sexies
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di richiesta e di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Articolo 17



Commissioni Comunali istituzionali permanenti e temporanee

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, ad inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti ed all'occorrenza temporanee composte da consiglieri con criterio proporzionale assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
4. Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e servizi comunali.

Articolo 18

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio con le modalità di cui all'articolo precedente può istituire:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) Commissione d'inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti ed Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincoli di segreto d'ufficio.
2. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. La presidenza di tali commissioni è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni Speciali.

Articolo 19

Commissione per il Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione Consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica ed in modo da garantire le presenze in essa, con diritto al voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
3. La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento ha anche quello di curare l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.
5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 20

Prima Adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla convalida degli eletti ed alla comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta.



2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e tiene la seduta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno cinque giorni prima della seduta.
4. La seduta è pubblica e la convocazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt.23 e 24 del presente Statuto.
6. Alla surrogazione dei Consiglieri si provvederà successivamente alla convalida degli eletti e prima della discussione di qualsiasi altro argomento nella prima adunanza.

Articolo 20 bis

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte, del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal *Presidente del Consiglio*, cui compete, altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria.
3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
4. Il Consiglio viene convocato:
 - a) su iniziativa del *Presidente del Consiglio*;
 - b) su richiesta del *Sindaco*;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
5. Nel caso in cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e devono essere inseriti all'o.d.g. gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
6. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.



7. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Articolo 22

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno della sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal *Presidente del Consiglio*, secondo le norme del regolamento.

Articolo 23

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio eletto dai consiglieri nel territorio comunale, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Fermo restando i termini di cui al comma precedente, la consegna dell'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, per effetto dell'abrogazione dell'art. 125 del Regio Decreto 4.2.915, n. 148, potrà essere effettuata anche da altro dipendente comunale all'uopo specificamente incaricato dal Sindaco, nonché a mezzo fax. In tali casi la consegna deve risultare rispettivamente dalla dichiarazione del dipendente incaricato ovvero da ricevuta fax.

3. Tutti gli atti relativi alle questioni iscritte all'ordine del giorno debbono essere depositati in Segreteria almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno 12 ore prima nel caso d'urgenza.

4. L'elenco degli argomenti da trattare può essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

5. I Consiglieri, subito dopo la proclamazione, eleggono il proprio domicilio nel territorio comunale, ai fini della notifica degli avvisi e comunicazioni.

Articolo 24

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le delibere sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Articolo 25

Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.

2. Nel caso specifico dei piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, si applica la sanzione prevista dall'art. 78, comma 4, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

3. Si astengono pure dal prendere parte direttamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Articolo 26
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Articolo 27
Presidenza delle sedute Consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza ricorrendo motivi di opportunità nell'interesse generale.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvenimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Articolo 28
Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni di regola sono palesi. Sono da assumere con scrutinio segreto le deliberazioni riguardanti i casi di cui al precedente art. 11/bis, comma 1.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, comma 2, lett. m) del D. Leg. vo 18.08.2000, n. 267, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Articolo 29
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il *Presidente del Consiglio* o con chi presiede l'adunanza.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo;
4. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richiesti dai Consiglieri.
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Articolo 30
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.



2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I[^]

GIUNTA COMUNALE

Articolo 31

La giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Articolo 32

Composizione

1. La giunta, ai sensi dell'art. 47 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, è composta dal Sindaco e da un numero di 6 assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 33

Nomina e presidenza

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari. In tali casi la comunicazione di cui al I[^] comma avviene nella prima seduta successiva alla nomina.
3. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco ed in mancanza di questi l'Assessore anziano.

Articolo 34

Incompatibilità alla carica di Assessore

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporto di parentela ed affinità entro il terzo grado, di affiliazione ed i coniugi.

Articolo 35



Durata in carica - surrogazione

1. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
2. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. In caso di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di assessore il Sindaco provvede alla nomina dell'Assessore nuovo dandone comunicazione al Consiglio ai sensi dell'art.33 del presente Statuto.

Articolo 36

Mozione di sfiducia

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata, ai sensi delle vigenti leggi, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario.

Articolo 37

Dimissioni di Assessori

1. In caso di dimissioni di Assessori si applica l'art.35 comma 3 del presente Statuto.

Articolo 38

Decadenza della carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza della carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) Accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) Accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) Negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art.69 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art.35 comma 2 del presente Statuto.
5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui all'art.35 comma 3 del presente Statuto.

Articolo 39

Revoca degli Assessori



1. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà comunicazione motivata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. In caso di revoca di uno o più Assessori trova applicazione il disposto dell'art.35 comma 3 del presente Statuto.

Articolo 40

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo seguente.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'o.d.g. della seduta, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori, e coordina e controlla l'attività degli stessi. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura all'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.
4. La Giunta delibera con intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il parere dei responsabili di valori negativo deve illustrare adeguatamente la censura tecnica, contabile e giuridica manifestata. La decisione della Giunta in difformità del parere negativo deve essere motivata.
7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

Articolo 41

Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

- a) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari;
- b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
- c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Nell'esercizio dell'attività di amministrazione e propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

- a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) proporre al Consiglio i Regolamenti;
- c) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali.
- d) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- f) modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

- g) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - h) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - j) SOPPRESSA;
 - k) SOPPRESSA;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;
 - n) autorizza la sottoscrizione gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;
 - p) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
 - q) determina, sentito i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - r) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale.
 - s) proporre al Consiglio;
- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
- a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 42

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza determinata da cause nuove e posteriori l'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Articolo 43

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 30 del presente Statuto.

Sezione 3^a



Sindaco

Articolo 44

Sindaco Organo Istituzionale

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.
3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracollo della spalla.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana

Articolo 45

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, rappresenta il comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine o le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado.
4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. Tali regole si applicano anche al settore della panificazione.
5. Il Sindaco, per effetto dell'art. 12 della L.265/99, è, altresì, competente ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e potere di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 45 bis

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum consultivi previsti dall'art. 8 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.;
 - d) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;



- e) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 45 ter

Attribuzione di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione degli atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini o le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 46

Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) sopprime;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni, e trasmette al Presidente del Consiglio quelle da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 47

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Le attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo sono previste dall'art. 54 del D. Leg.vo 18.08.2000. In particolare, il Sindaco in tale qualità, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Il Sindaco con provvedimenti contingibili ed urgenti può modificare, nei casi di emergenza contemplati dal comma 3 dell'art. 54 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, gli orari di cui al comma 4 dell'art. 45 del presente statuto.

Articolo 48

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, di dimissioni, di rinazioni, di decadenza, di sospensione o di decesso.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 48 bis

Dimissioni del Sindaco



Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione. Decorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Sezione 1[^]

Istituti della Partecipazione

Articolo 49

Organismi di partecipazione

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunale a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Tutti coloro che vi abbiano interesse possono costituirsi in Comitati di Gestione, secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Articolo 49 bis

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanze sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o eventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione delle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 49 ter

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a venti giorni.

Articolo 49 quater

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettersi a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi e di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in, apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.



4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 49 quinquies
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare della fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Articolo 49 sexies
Consulta

1. Il Comune istituisce la Consulta composta da cittadini, organizzazioni od organismi che localmente hanno una approfondita e documentabile conoscenza in determinati campi d'attività ovvero operano nei medesimi.
2. La Consulta viene nominata dal Consiglio Comunale in relazione a problemi di generale importanza.

Articolo 50
Consultazioni

1. Il Comune riconosce come Istituto di partecipazione la Consultazione di cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età.
2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà della popolazione nei confronti degli indirizzi politico - amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.
3. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
4. Il Regolamento stabilisce le modalità e il termine della consultazione.
5. La consultazione, fatto salvo il caso di cui al comma 3, può essere ammessa se richiesta da un terzo dei Consiglieri o un decimo dei cittadini di cui al primo comma, sempre che il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ne ravvisi l'utilità e opportunità.

Articolo 51
Istanze - Petizioni - Proposte

1. Ogni cittadino residente in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

Articolo 52
Modalità di presentazione ed esame



1. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta o la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
2. L'Ufficio Protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione di timbro di arrivo.
3. L'Amministrazione ha 30 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o un motivo di un eventuale ritardo di esame.
4. L'istanza, la petizione o la proposta sono trasmesse al Consiglio, alla Giunta, **al Presidente del Consiglio o ai responsabili degli uffici e servizi** a seconda delle rispettive competenze.
5. Il Consiglio Comunale, nel regolamento relativo al proprio funzionamento può stabilire che tali atti siano esaminati solo nelle Commissioni Consiliari competenti, se non siano sottoscritti da almeno cinque cittadini.

Articolo 53

Diritto d'iniziativa

1.L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2.La proposta deve essere scritta da almeno un ventesimo della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

3.L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di uno o più quartieri che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione.

4.Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomina.

5.Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6.Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco, di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria comunale.

7.Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione, la proposta di iniziativa popolare è di diritto iscritta al primo punto dell'o.d.g. del primo Consiglio Comunale.

Articolo 54

Referendum Consultivo

1. E' ammesso referendum su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, è escluso nei casi previsti dall'art.53, comma 4, del presente Statuto, **nelle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.**

2. Si fa luogo a referendum, **con provvedimento sindacale d'indizione:**

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo della popolazione elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3.Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. L'indizione del referendum sarà preceduta dal giudizio di ammissibilità dello stesso da parte della Commissione Elettorale Comunale.



4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiore alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione, altrimenti è dichiarato respinto.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

7. Il referendum non può aver luogo nella stessa data delle consultazioni elettorali provinciali e comunali.

Sezione 2^a

Partecipazione al procedimento

Articolo 55

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a coloro che per legge debbono intervenire ed a coloro ai quali può derivare un pregiudizio dall'atto finale, sempre che siano individuati o facilmente individuabili.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 56

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti debbono dare notizie dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'Ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizie del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noto gli elementi di cui alla lettera a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo ed all'art. 55 non si applicano per gli atti di cui all'art. 13 del legge 241/90 - atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione - per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Sezione 3^a

Diritto di accesso e di informazione

Articolo 57

Pubblicità degli atti



pubblicizzati mediante affissione.

3. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposto l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
4. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenuti a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti Comunali.

Articolo 58

Diritto di accesso agli atti ed informazioni

1. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto degli interessati di ottenere il rilascio di copie degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Al fine di assicurare il diritto degli interessati di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Articolo 58 bis

Azione popolare

1. Ciascun elettore, ai sensi dell'art. 9 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Sezione 4^a

Il Difensore Civico

Articolo 59

Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Articolo 60

Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale con i voti dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Ove non si raggiungono i 2/3 dei voti, l'elezione può essere effettuata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da tenersi entro 15 giorni in

successiva seduta.



2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dell'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa carica entro venti giorni dalla contestazione.
6. Il titolare d'ufficio di Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nel comune.

Articolo 61

Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e non può essere confermato.
2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore Civico può essere revocato con le modalità di cui all'art.60, comma 2, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 62

Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale e presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuale irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per la eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.

Articolo 63

Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica od abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del comune o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuta risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari di cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica.
3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica dandone immediatamente avviso alla persona interessata e, per conoscenza al Sindaco od al Segretario Comunale.
4. Il Difensore Civico ha il diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1, copie degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle



1. Il Difensore Civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si siano verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportuno.

Articolo 65

Mezzi del Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale, assegnazione fatta dalla Giunta.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal Difensore Civico.

Articolo 66

Trattamento economico

Al Difensore Civico spetta il compenso nella misura annua di Euro 4344,00 onnicomprensivi.

Sezione 5^a

Quartieri

Articolo 67

Facoltà di istituzione di quartieri

1. E' data facoltà agli elettori di uno stesso seggio di riunirsi in comitati di quartiere. Questi eleggono un proprio rappresentante che assicura un continuo rapporto con l'Amministrazione, limitatamente ad esigenze particolari del quartiere stesso.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 68

Svolgimento dell'Azione Amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e termini stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa n°241/90, **dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.**
3. Il Comune per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua le forme di cooperazione con altri comuni o con la Provincia.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Articolo 69

Servizi Pubblici Comunali



1. Il Comune può assumere gli impianti e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 70

Gestione diretta dei Servizi Pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. n° 902/86.
3. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche direttamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 71

Azienda Speciale ed Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di << Istituzioni >>, organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
- a) Il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco sulla scorta degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, fuori dai componenti dello stesso, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori;
 - b) Il Presidente, nominato dal Sindaco sulla scorta degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, prima di quella dei componenti di cui al punto a);
 - c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;



approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 71/bis

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 72

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri Comuni, la Provincia, od altri enti pubblici al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 73

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal precedente art.71, in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art.72, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali propri, che dovranno essere pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Articolo 74

Accordi di programma

1. Per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art.27 della legge 142/90 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

SEZIONE I^a

Uffici

Articolo 75

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 75/bis

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzioni di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 76

Regolamento degli uffici e servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le



- responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità
 3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
 4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 76/bis

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

SEZIONE II^

Personale Direttivo

Articolo 77

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni aggregate raggiungono i 15.000 abitanti.



2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Articolo 78

Compiti del direttore generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata e la revoca dell'incarico saranno regolate dall'apposita convenzione stipulata tra i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale.

Articolo 78/bis

Funzioni del direttore generale

Il Direttore Generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla giunta comunale.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi proposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi del lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili di servizio;
- f) emana gli atti di esecuzioni delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i provvedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Articolo 79

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta. In assenza di personale al quale, ai sensi degli accordi collettivi



nazionali, possano essere attribuite le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 107 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, le stesse verranno conferite al Segretario Comunale.

4. Per la copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, il Comune può ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato di diritto privato. Le modalità ed i limiti di tale ricorso sono stabilite dall'ordinamento degli uffici e servizi.

Articolo 79/bis

Funzioni dei responsabili degli uffici e servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compreso l'assunzione dell'impegno di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gare e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizioni dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
- l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 80

Incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e di personale di categoria D

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o di categoria D, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 81

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 81/bis

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versì nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs 504/92.

SEZIONE III

Il Segretario Comunale

Articolo 82

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Articolo 82/bis

Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, ai singoli Consiglieri ed ai responsabili degli uffici e servizi.
3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve, le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di fiducia.



5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Articolo 83

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

SEZIONE IV

La Responsabilità

Articolo 84

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 84/bis

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto a terzi l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti o interessi legittimi di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Qualora la violazione del diritto o dell'interesse legittimo sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 84/ter

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del

denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 85

Ordinamento finanza e contabilità

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse, e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 86

Attività finanziaria del Comune

1. L'attività finanziaria del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate stabilite per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali debbono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 87

Amministrazione dei Beni Comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canone la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegati in titoli.



nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 88

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 Dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 88 bis

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal D.Lvo. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento come segue.
2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, e al presidente del consiglio che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lvo. 267/2000, scegliendo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, i segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie di diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lvo. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.
5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predisponde d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal

regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. *Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art.141, comma 2, del D.Lvo. 267/2000.*

Articolo 89

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità **finanziaria ed economica** e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il **conto economico** ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art.91.

Articolo 90

Attività contrattuali

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla **determinazione del responsabile del procedimento di spesa.**
3. La **determinazione** deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto; la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) i criteri che saranno vincolati per l'esecuzione degli appalti dei lavori.
4. Il Segretario comunale roga nell'esclusivo interesse del Comune i contratti di cui al comma 1, **compatibilmente con l'eventuale esercizio delle funzioni di cui all'art. 79, comma 3.**

Articolo 91

Revisione Economica - Finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri scelti in conformità dell'art. 234 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta sola; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro incarico e sul regolare funzionamento del collegio.
3. Il collegio dei revisori collabora, con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.



6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
7. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
8. All'Organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n°29.

Articolo 92

Denunce per fatti di gestione da parte di consiglieri

1. Ogni consigliere può denunciare al collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dell'Ente, che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al consiglio.
2. Quando la denuncia provenga da un terzo dei consiglieri, il Collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al consiglio motivando eventuali ritardi.

Articolo 93

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro 7 giorni.
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui al *D. Leg.vo 267/2000*, nonché da apposita convenzione.

Articolo 94

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constatare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Articolo 95

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; formula ai fini della programmazione predetta proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento delle attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriali predisposti dal Comune per le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertato dalla provincia.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 96

Modificazioni e abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente statuto.
5. Un iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Articolo 97

Adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è modificato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità e di disciplina dei contratti, sono deliberati o adeguati entro lo stesso termine di cui al comma primo.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti compatibili col presente Statuto e che non siano in contrasto con la legge.

Articolo 98

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.



COMUNE DI RECALE
PROV. DI CASERTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, dott.ssa Mariemilia
Lista, dichiara, ai sensi dell'art. 98, che il presente
statuto è entrato in vigore il 23.01.2003.

Recala, li

23 GEN. 2003


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Mariemilia LISTA)

